

REGOLAMENTO (CEE) N. 2756/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 791/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che il regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.2432/90⁽⁵⁾, stabilisce all'articolo 1, paragrafo 2, l'importo estimativo delle spese di sgranatura del cotone, nonché all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), l'importo delle spese di sbarco e d'inoltro al Pireo del cotone sgranato, nonché all'articolo 4, paragrafo 1, l'importo delle spese di triturazione per i semi di cotone; che, essendo tali spese aumentate nel frattempo, occorre adeguarne l'importo;

considerando che l'allegato B, punto 3 di detto regolamento prevede l'applicazione di coefficienti per tener conto della differenza di grado del cotone sottoposto a controllo rispetto alla qualità tipo; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre adattare alcuni coefficienti e sopprimerli per certe qualità inferiori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 2, la cifra «13,25» è sostituita dalla cifra «14,25»;
2. all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), la cifra «1» è sostituita dalla cifra «1,08»;
3. all'articolo 4, paragrafo 1, la cifra «7,45» è sostituita dalla cifra «8,00»;
4. nell'allegato B, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:
 - 3. Coefficienti relativi alla differenza di grado del cotone sgranato ottenuto, rispetto alla qualità tipo:

Grado	% del prezzo da aggiungere	% del prezzo da detrarre
3 e 3,5	6	
4	3,5	
4,5	1,5	
5	—	
5,5		2
6		5,0
6,5		8,0
7		12,0
8		17,0
9		23,0

Ove la qualità del cotone non sgranato non raggiunga il grado 9, il prezzo viene concordato dalle parti contraenti.»

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 22. 8. 1990, pag. 23.